

# CITTA' DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071

COD. FISC.: 00244950242

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

# VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE

f.to FRACASSO STEFANO N. 199 del Reg. Delib.

# OGGETTO:

### IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to PINTON LORIS

# SERVIZI FUNERARI: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE CENERI

In pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2004.

F.to PINTON LORIS

L'anno 2004, il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di:

		PRESENTI	ASSENTI
FRACASSO STEFANO	Sindaco	Sì	
CASSAN PAOLO	Vice Sindaco	Sì	
ANZOLIN STEFANO	Assessore	Sì	
DE MARZI STEFANO	Assessore		Sì
DE SANCTIS ANTONIO	Assessore	Sì	
GIACOMELLO GIANDOMENICO	Assessore		Sì
PERETTI LORELLA	Assessore		Sì
SIGNORIN GIANFRANCO	Assessore	Sì	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. PINTON LORIS.

Il Presidente FRACASSO STEFANO, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il 21/12/2004.

Lì, \_\_\_\_\_\_
IL SEGRETARIO
GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Guido Carrarello

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** della Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

**Considerato** che il Regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/01, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

**Considerato** che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento a familiare dell'urna cineraria;

**Rilevato** che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

**Ritenuto** che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

**Preso atto**, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/03/01 n. 130;

Richiamato il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002;

**Ritenuto** legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

**Ritenuto** necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica di cui in allegato, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 130;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 2004;

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

# DELIBERA

per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

- 1. Di recepire l'orientamento espresso dalla Sezione 1<sup>^</sup> del Consiglio di Stato con parere reso in data 29 ottobre 2003 n. sez. 2957/03 in base al quale è possibile l'affidamento a privati di urne cinerarie:
- 2. Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Settore Servizi al CIttadino e in particolare al Dirigente competente o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;
- 3. Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
- 4. Di approvare la procedura con la quale viene autorizzata tale affidamento e conservazione come sotto indicata:

Presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi richiesta del parente del defunto, nella quale indicherà:

- □ i dati anagrafici e la residenza;
- □ la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- □ il luogo di conservazione;
- l'obbligo di informare l' Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
- 5. Di stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica come in allegato.
- 6. Di stabilire che per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo non dovrà essere corrisposta nessuna tariffa.
- 7. Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;
- 8. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 199 del 07/12/2004.

IL VICE SEGRETARIO F.to Loris Pinton

# **COMUNE DI ARZIGNANO**

G.C. n. 199 del 07/12/2004

# **OGGETTO**

# SERVIZI FUNERARI: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE CENERI

Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

**FAVOREVOLE.** 

lì, 07/12/2004.

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino F.to Denise Dani

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

NON DOVUTO.

lì, 07/12/2004.

Il Dirigente Settore Economico Finanziario F.to Alessandra Maule